



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Padre Pio da Pietrelcina”

Via Vittorio Veneto n. 79 – 97014 ISPICA - (RG)
Segreteria: tel. 0932-950136 - Sede centrale “V. Veneto”: tel. 0932-793318
Plesso “L. Einaudi”: tel. 0932-950686 - Scuola Infanzia “V. Veneto”: tel. 0932-1733003
C. F.: 90026030883 – Cod. Univ.: UF2Y1D – Cod. Mecc.: RGIC83000C
E-mail: rgic83000c@istruzione.it – P.E.C.: rgic83000c@pec.istruzione.it
Indirizzo web: www.istitutopadrepioispica.edu.it

Circolare n. 232

I. C. "P. PIO DA PIETRELCINA - ISPICA
Prot. 0002762 del 06/04/2022
I-1 (Uscita)

Al personale Docente e ATA

AI DSGA

Ai genitori degli alunni

AI RSPP

AI MC

Sito web

Oggetto: nuove disposizioni per cessata emergenza sanitaria-D.L.n.24 del 24.03.2022

VISTA la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, prevista dal D.L. 24 marzo n.24;
VISTO l'aggiornamento del Piano Scuola 2021-22 operato dal Ministero dell'Istruzione;
VISTA la nota del M.I. n. 410 del 29.03.2022

SI DISPONE QUANTO SEGUE

1. RIUNIONI COLLEGIALI

Le riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto, dei Consigli di Classe/Interclasse e Intersezione, le riunioni settimanali di programmazione e gli incontri scuola-famiglia, nonché le riunioni del GLI e del GLO continueranno ad essere convocate a distanza.

2. MISURE DI SICUREZZA

Rimane raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. È sempre suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

È prescritto, inoltre, fino alla fine dell'a.s.2021/22 l'uso della mascherina di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età.

Rimangono consentiti l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2.

3. ACCESSO PERSONALE ESTERNO

L'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 proroga al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione.

4. CURA DEGLI AMBIENTI

Dovrà essere assicurato il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.

Ogni mattina i collaboratori scolastici distribuiranno alle classi le mascherine di tipo chirurgico e si assicureranno che su ogni cattedra sia collocato l'erogatore per la sanificazione delle mani.

Si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali della palestra dopo ogni uso.

5. ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

6. ALUNNI DISABILI

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Confermato per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (visiere).

7. SCUOLA DELL'INFANZIA

Non si rinviene l'obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette "bolle" nei tempi educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post. Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l'accesso quotidiano, l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale.

8. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Resta fermo lo

svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche ed educative” tuttavia agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

9. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;

- in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e alunni di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;

- in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione.

La Dirigente Scolastica

Elisa Faraci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93